

# **BHW Bausparkasse AG Italia**

*Modello di Organizzazione,  
Gestione e Controllo  
ex D.lgs. n. 231/2001*

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001: REVISIONI DEL DOCUMENTO

Ver.	Descrizione	Data
1.0	Istituzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001	18 settembre 2019
2.0	I <sup>^</sup> Revisione del Modello: <ul style="list-style-type: none"><li>- introduzione dei reati tributari ad opera del D.L. 124/2019, convertito con Legge di conversione 157/2019.</li></ul>	28 settembre 2020
3.0	II <sup>^</sup> Revisione del Modello: <ul style="list-style-type: none"><li>- modifiche apportate al D.lgs. n. 231/2001 da:<ul style="list-style-type: none"><li>- D.lgs. n. 75/2020 emanato in attuazione della direttiva (UE), relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale;</li><li>- D.lgs. n. 11/2020 relativo a l'“attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”.</li></ul></li></ul>	04 agosto 2021
4.0	III <sup>^</sup> Revisione del Modello: <ul style="list-style-type: none"><li>- modifiche apportate al D.lgs. n. 231/2001 da:<ul style="list-style-type: none"><li>- D.lgs. n. 184/2021 di recepimento della direttiva 2019/713/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di contrasto alle frodi e alle falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;</li><li>- D.lgs. n. 195/2021 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale;</li><li>- Legge 23 dicembre 2021 n. 238 relativamente ai Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art 19).</li></ul></li></ul>	15 giugno 2022

<p>5.0</p>	<p>IV^ Revisione del Modello:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modifiche apportate al D.lgs. n. 231/2001 da: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Legge 23 dicembre 2021, n. 238, con riferimento ad articoli richiamati dall'art. 25-sexies, <i>“Abusi di mercato”</i>, del suddetto decreto;</li> <li>- Legge 28 marzo 2022, n. 25, di <i>“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”</i>, che ha apportato modifiche a taluni dei reati presupposto contro la Pubblica Amministrazione;</li> <li>- Legge 9 marzo 2022, n. 22, recante <i>“Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”</i>, che prevede, <i>inter alia</i>, l'introduzione dell'art. 25-septiesdecies - <i>“Delitti contro il patrimonio culturale”</i> e dell'art. 25-duodevicies - <i>“Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”</i>.</li> </ul> </li> </ul>	<p>14 dicembre 2022</p>
<p>6.0</p>	<p>V^ Revisione del Modello:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modifiche apportate al D.lgs. n. 231/2001 da: <ul style="list-style-type: none"> <li>- D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. Tale decreto, in particolare, ha introdotto - tra i reati in materia societaria di cui all'art. 25-ter del D.lgs. n. 231/2001 - il <i>“delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare”</i>;</li> <li>- D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante l'«Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del</li> </ul> </li> </ul>	<p>15 novembre 2023</p>

	<p><i>Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali». Il decreto è intervenuto direttamente sull'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 abrogando i commi 2-ter e 2-quater e modificando il comma 2-bis stabilendo che i modelli organizzativi devono prevedere "ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare".</i></p>	
--	--	--

**INDICE**

<b>1</b>	<b>Premessa</b> .....	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>Il Decreto Legislativo n. 231/2001</b> .....	<b>6</b>
2.1	<i>Il regime di responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. n. 231/2001</i> .....	6
2.2	<i>Delitti tentati</i> .....	9
2.3	<i>Reati commessi all'estero</i> .....	10
2.4	<i>Linee Guida delle Associazioni di categoria</i> .....	10
2.6	<i>La responsabilità da reato nei gruppi di imprese</i> .....	11
<b>3</b>	<b>Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di BHW Italia</b> .....	<b>12</b>
3.1	<i>Requisiti Generali</i> .....	12
3.2	<i>Attività propedeutiche alla predisposizione del Modello</i> .....	13
3.3	<i>Principi regolatori del Modello</i> .....	14
3.4	<i>Aggiornamento del Modello</i> .....	15
<b>4</b>	<b>Descrizione della Banca</b> .....	<b>16</b>
4.1	<i>Attività svolta</i> .....	16
4.2	<i>Le funzioni aziendali di BHW Italia</i> .....	16
4.3	<i>Strutture di governance e di controllo</i> .....	16
<b>5</b>	<b>L'Organismo di Vigilanza</b> .....	<b>17</b>
5.1	<i>Requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza</i> .....	17
5.2	<i>Cause di ineleggibilità e decadenza da membro dell'Organismo di Vigilanza</i> .....	18
5.3	<i>Responsabilità dell'Organismo di Vigilanza</i> .....	20
5.4	<i>Segnalazioni di violazioni "231" verso l'Organismo di Vigilanza</i> .....	22
5.4.1	<i>Definizione di "violazioni 231" e di "persona segnalante"</i> .....	22
5.4.2	<i>Canali di segnalazione interna</i> .....	23
5.4.3	<i>Gestione dei canali di segnalazione interna</i> .....	26
5.4.4	<i>Obbligo di riservatezza</i> .....	26
5.4.5	<i>Trattamento dei dati personali</i> .....	27
5.4.6	<i>Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni</i> .....	28
5.4.7	<i>Misure di protezione del segnalante (divieto di ritorsione)</i> .....	28
5.5	<i>Sanzioni ANAC</i> .....	31
5.6	<i>Ulteriori flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza</i> .....	32
5.7	<i>Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza</i> .....	32
<b>6</b>	<b>Informazione e diffusione del Modello</b> .....	<b>34</b>
6.1	<i>Informazione e formazione dei dipendenti</i> .....	34
6.2	<i>Diffusione ai fornitori, ai clienti e ai collaboratori esterni</i> .....	34
<b>7</b>	<b>Il Sistema Sanzionatorio</b> .....	<b>35</b>
7.1	<i>Misure nei confronti dei lavoratori subordinati</i> .....	35
7.2	<i>Misure nei confronti dei Dirigenti</i> .....	37
7.3	<i>Misure nei confronti degli Amministratori</i> .....	37
7.4	<i>Misure nei confronti dei membri dell'organo di controllo</i> .....	37
7.5	<i>Misure nei confronti di soggetti terzi</i> .....	38
7.6	<i>Misure nei confronti dei responsabili di illeciti riferibili al sistema di segnalazione di "violazioni 231"</i> .....	38
<b>8</b>	<b>Integrazione tra Modello e Codice Etico di Gruppo</b> .....	<b>40</b>
<b>9</b>	<b>Le Parti Speciali</b> .....	<b>41</b>
<b>1</b>	<b>Parte Speciale "A" – Reati contro la Pubblica Amministrazione</b> .....	<b>43</b>
1.1	<i>Reati Presupposto</i> .....	43
1.2	<i>Esposizione al rischio</i> .....	48
1.3	<i>Principi Generali di comportamento</i> .....	48
1.4	<i>Processi a rischio e procedure specifiche</i> .....	48
<b>2</b>	<b>Parte Speciale "B" – Reati societari</b> .....	<b>49</b>
2.1	<i>Reati presupposto</i> .....	49
2.2	<i>Esposizione al rischio</i> .....	52

2.3	Principi Generali di comportamento.....	52
2.4	Processi a rischio e procedure specifiche.....	52
<b>3</b>	<b>Parte Speciale “C” – Reati transnazionali .....</b>	<b>53</b>
3.1	Reati Presupposto.....	53
3.2	Esposizione al rischio.....	55
3.3	Principi Generali di comportamento.....	55
3.4	Processi a rischio e procedure specifiche.....	55
<b>4</b>	<b>Parte Speciale “D” – Delitti di Criminalità Organizzata.....</b>	<b>56</b>
4.1	Reati Presupposto.....	56
4.2	Esposizione al rischio.....	57
4.3	Principi Generali di comportamento.....	57
4.4	Processi a rischio e procedure specifiche.....	57
<b>5</b>	<b>Parte Speciale “E” – Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Reato di Auto-riciclaggio.....</b>	<b>58</b>
5.1	Reati Presupposto.....	58
5.2	Esposizione al rischio.....	60
5.3	Principi Generali di comportamento.....	60
5.4	Processi a rischio e procedure specifiche - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché reato di auto-riciclaggio .....	60
<b>6</b>	<b>Parte Speciale “F” – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti ...</b>	<b>61</b>
6.1	Reati Presupposto.....	61
6.2	Esposizione al rischio.....	63
6.4	Processi a rischio e procedure specifiche.....	63
<b>7</b>	<b>Parte Speciale “G” – Reati Finanziari .....</b>	<b>64</b>
7.4	Reati Presupposto.....	64
7.5	Esposizione al rischio.....	66
7.6	Principi generali di comportamento.....	66
7.7	Processi a rischio e procedure specifiche.....	66
<b>8</b>	<b>Parte Speciale “H” – Delitti Informatici e Trattamento Illecito dei Dati.....</b>	<b>67</b>
8.4	Reati Presupposto.....	67
8.5	Esposizione al rischio.....	70
8.6	Principi generali di comportamento.....	70
8.7	Processi a rischio e procedure specifiche.....	70
<b>9</b>	<b>Parte Speciale “I” – Delitti contro l’Autorità Giudiziaria - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria .....</b>	<b>71</b>
9.4	Reati Presupposto.....	71
9.5	Esposizione al rischio.....	72
9.6	Principi generali di comportamento.....	72
9.7	Processi a rischio e procedure specifiche.....	72
<b>10</b>	<b>Parte Speciale “L” – Reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro .....</b>	<b>73</b>
10.4	Reati Presupposto.....	73
10.5	Esposizione al rischio.....	74
10.6	Principi generali di comportamento.....	74
10.7	Processi a rischio e procedure specifiche.....	74
<b>11</b>	<b>Parte Speciale “M” – Reati Ambientali.....</b>	<b>75</b>
11.4	Reati Presupposto.....	75
11.5	Esposizione al rischio.....	80
11.6	Principi Generali di comportamento.....	80
11.7	Processi a rischio e procedure specifiche.....	80
<b>12</b>	<b>Parte Speciale “M” – Reati Tributari .....</b>	<b>81</b>
12.1	Reati Presupposto.....	81
12.2	Esposizione al rischio.....	85
12.3	Principi generali di comportamento.....	85
12.4	Processi a rischio e procedure specifiche.....	85
<b>13</b>	<b>Tabella riepilogativa Processi a Rischio / Reati.....</b>	<b>86</b>

## PARTE GENERALE

### 1 PREMESSA

Il presente documento costituisce il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 (di seguito anche “Modello”) di BHW Bausparkasse AG Italia (denominata di seguito anche “BHW Italia, la “Banca” o la “Succursale”), succursale italiana dipendente di BHW Bausparkasse AG, banca tedesca controllata al 100% dal Gruppo Deutsche Bank.

Tale Modello è stato approvato in data 15 novembre 2023 dal *Board* (di seguito anche “Consiglio di Gestione”) di Casa Madre BHW Bausparkasse AG (di seguito anche “BHW” o “casa madre”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di cui al suddetto D.lgs. n. 231/2001 (di seguito anche il “Decreto”).

Destinatari del Modello sono tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Banca e quindi i componenti degli organi sociali (amministrativi e di controllo) di Casa Madre, il *management*, i dipendenti nonché i soggetti terzi legati alla Banca da un rapporto di natura contrattuale (ad esempio clienti, fornitori, consulenti).

### 2 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

#### 2.1 Il regime di responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. n. 231/2001

Il **Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231**, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, a norma dell’articolo 11 della legge n. 300 del 29 settembre 2000, disciplina la **responsabilità** degli enti, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato (“reati presupposto”) nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia definita amministrativa, presenta i caratteri di quella penale poiché:

- a) consegue alla commissione di reati;
- b) l’accertamento della responsabilità avviene nell’ambito del processo penale;
- c) prevede l’applicazione di sanzioni mutate dal sistema penale.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente compiuto ovvero tentato di compiere il fatto illecito. L’ente potrà quindi essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata, oppure se il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia.

Gli illeciti previsti dal Decreto sono sintetizzati nella seguente tabella:

CATEGORIA DI ILLECITI	Fonte Normativa
Reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	art. 24 del Decreto
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	art. 24-bis del Decreto
Delitti di criminalità organizzata	art. 24-ter del Decreto
Reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio	art. 25 del Decreto
Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	art. 25-bis del Decreto
Delitti contro l'industria e il commercio	art. 25-bis.1 del Decreto
Reati societari	art. 25-ter del Decreto
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art. 25-quater del Decreto
Reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	art. 25-quater.1 del Decreto
Delitti contro la persona individuale	art. 25-quinquies del Decreto
Reati di abuso del mercato <sup>(1)</sup>	art. 25-sexies del Decreto
Reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	art. 25-septies del Decreto
Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio	art. 25-octies del Decreto
Illeciti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti	art. 25-octies.1 del Decreto
Delitti in violazione del diritto di autore	art. 25-novies del Decreto
Reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 25-decies del Decreto
Reati ambientali	art. 25-undecies del Decreto
Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	art. 25-duodecies del Decreto
Delitti di razzismo e xenofobia	art. 25-terdecies del Decreto

<sup>(1)</sup> Includere le fattispecie in materia di abusi di mercato di cui all'art. 187-quinquies TUF, come modificato dal D.lgs. n. 107/2018, in relazione alla violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 596/2014.



Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	art. 25- <i>quaterdecies</i> del Decreto
Reati tributari	art. 25- <i>quinqüesdecies</i> del Decreto
Reati di contrabbando	art. 25- <i>sexidecies</i> del Decreto
Delitti contro il patrimonio culturale	art. 25- <i>septiesdecies</i> del Decreto
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	art. 25- <i>duodecimes</i> del Decreto
Reati transazionali	Legge n. 146/2006
Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva)	Legge n. 9/2013

I **presupposti** perché una società possa incorrere in tale responsabilità sono:

- a) che un soggetto che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione della società stessa o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o un soggetto che esercita anche di fatto la gestione e il controllo della stessa (soggetto in *posizione apicale*), ovvero un soggetto sottoposto alla direzione e alla vigilanza di un apicale (soggetto in *posizione sub-apicale*) abbia commesso uno degli illeciti previsti dal Decreto;
- b) che l'illecito sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- c) che l'illecito commesso dalle persone fisiche costituisca espressione della politica aziendale, ovvero, derivi da una "colpa di organizzazione".

Si evidenzia che la responsabilità della società sorge soltanto in occasione della realizzazione (o tentata commissione) di determinati tipi di illeciti da parte di soggetti legati a vario titolo alla società e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse e/o a vantaggio della società stessa. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o non patrimoniale, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse o nel vantaggio della società.

Nel caso di commissione o di tentata commissione dei reati presupposto, il Decreto ha introdotto una responsabilità autonoma della Società, che si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso l'illecito. Pertanto, in aggiunta alle sanzioni a carico del soggetto che ha commesso materialmente il fatto, sono previste le seguenti **misure sanzionatorie irrogabili alla Società** e commisurate alla gravità dell'illecito commesso:

- **sanzioni pecuniarie** fino ad un massimo di 1.549 mila Euro, fatto salvo quanto disposto, in materia di *market abuse*, dall'art. 25-*sexies*, comma 2, e più in generale, dagli artt. 20 e 21 del D.lgs. n. 231/2001 (reiterazione, pluralità di illeciti);
- **sanzioni interdittive** (applicabili anche come misura cautelare), come di seguito riepilogate, per un periodo compreso tra tre mesi e due anni fatto salvo quanto disposto dall'art. 16 del Decreto

inerente le “sanzioni interdittive applicate in via definitiva” e fermo restando quanto previsto dall’articolo 25, comma 5:

- interdizione dall’esercizio delle attività;
  - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
  - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e revoca di quelli concessi;
  - divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- **confisca dell’oggetto del reato** (sequestro conservativo, in sede cautelare);
- **pubblicazione della sentenza** (nel caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Gli artt. 6 e 7 del citato Decreto, nell’introdurre il suddetto regime di responsabilità, prevedono, tuttavia, una specifica forma di **esonero**. In particolare, nel caso di **illeciti commessi o tentati da soggetti in posizione apicale** (art. 6 del Decreto), la società è esente da responsabilità se prova che:

- a) l’organo dirigente ha **adottato** ed efficacemente **attuato**, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione, di Gestione e di Controllo idoneo a prevenire la commissione di illeciti della specie di quello verificatesi;
- b) il compito di vigilare sull’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento è stato affidato ad un **organo interno ed indipendente** dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (**Organismo di Vigilanza**);
- c) l’Organismo di Vigilanza ha svolto la propria attività con la **dovuta diligenza**;
- d) chi ha commesso il reato ha **eluso fraudolentemente le previsioni del Modello**.

Nel caso di **illeciti commessi da soggetti in posizione sub-apicale** (art. 7 del Decreto), la Società è esente da responsabilità se i soggetti apicali hanno correttamente adempiuto ai propri obblighi di direzione e di vigilanza. In ogni caso, è esclusa l’inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza se la Società, prima della commissione dell’illecito, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire la commissione di illeciti della specie di quello verificatosi.

## 2.2 *Delitti tentati*

Nei casi di delitti tentati<sup>2</sup>, indicati nel Capo I del D.lgs. n. 231/2001 (artt. da 24 a 25-*sexdecies*), le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre l’ente non risponde quando impedisce volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento (art. 26 del D.lgs. n. 231/2001).

---

<sup>2</sup> Secondo l’art. 56, comma 1, del c.p. risponde di delitto tentato “*Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto...se l’azione non si compie o l’evento non si verifica*”.

### 2.3 Reati commessi all'estero

Secondo quanto espressamente previsto dall'art. 4 del D.lgs. n. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere sul territorio dello Stato italiano per i reati, contemplati dallo stesso Decreto, commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente in relazione ai reati commessi all'estero sono:

- i. il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 231/2001;
- ii. l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- iii. l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. Il rinvio agli artt. da 7 a 10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25 *sexdecies* del D.lgs. n. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del Decreto - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. da 7 a 10 c.p., l'ente potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;
- iv. sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

### 2.4 Linee Guida delle Associazioni di categoria

L'art. 6, comma 3, del D.lgs. n. 231/2001 stabilisce che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2 del Decreto, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i reati.

Per la redazione del presente Modello, BHW Italia ha fatto riferimento, oltreché ai dettami normativi vigenti in materia, principalmente alle "**Linee guida dell'associazione fra le banche estere in Italia per l'adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del d.lgs. 231/2001**" emanate dall'associazione di appartenenza **AIBE** (Associazione Italiana Banche Estere), approvate dal Ministero della Giustizia in data 10 Giugno 2011 ed integrate da un'Appendice di Aggiornamento, datata 14 giugno 2013.

Le linee guida di AIBE sono declinate specificatamente per le banche estere (caratterizzate da particolari strutture organizzative e differenti modalità di conduzione delle attività di *business* rispetto alle banche italiane) e recepiscono integralmente le **Linee Guida adottate da ABI** (Associazione Bancaria Italiana) rivolte alle banche di diritto italiano.

Ai fini della redazione del presente documento sono state, altresì, consultate le "**Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**" emanate da **Confindustria** ed approvate dal Ministero della Giustizia in data 21 Luglio 2014 e aggiornate a giugno 2021 precipuamente circa gli aspetti attinenti al sistema di *whistleblowing* di cui al nuovo comma 2-*bis* dell'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 e i rapporti di collaborazione tra Organismo di Vigilanza e Collegio Sindacale.

In via generale i punti fondamentali che le suddette Linee Guida individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così sintetizzati:

- Identificazione dei rischi-reato connessi allo svolgimento dell'attività bancaria;
- Identificazione di un Organismo di Vigilanza, nonché dei relativi requisiti, compiti, poteri e obblighi di informazione;
- Predisposizione di un sistema di controllo interno ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei reati, tra cui meccanismi di procedimentalizzazione delle decisioni (adozione di appositi protocolli/procedure);
- Definizione di ruoli e responsabilità nell'ambito del processo di approvazione e gestione del Modello.

## 2.6 La responsabilità da reato nei gruppi di imprese

Il D.lgs. n. 231/2001 non si occupa espressamente degli aspetti connessi alla responsabilità dell'ente appartenente a un gruppo di imprese, talvolta però, il fenomeno dei gruppi societari rappresenta una soluzione organizzativa diffusa nel sistema economico sia nazionale che transnazionale.

L'ordinamento giuridico italiano, manchevole di una disciplina *ad hoc* circa il gruppo di imprese, fornisce alcuni indici normativi - art. 2359 c.c. in materia di controllo e collegamento tra imprese e art. 2497 c.c. rispetto alla direzione e al coordinamento - che evidenziano la rilevanza del fenomeno.

Il gruppo di società è considerato unitariamente solo in prospettiva economica e non anche in prospettiva normativa, poiché risulta privo di autonoma capacità giuridica e costituito da un insieme di enti dotati di singole e distinte soggettività giuridiche.

Orbene, il gruppo di imprese non è considerato un ente tale che possa rientrare nella categoria di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 231/2001 quale soggetto al quale potrebbe essere ascritta direttamente una responsabilità amministrativa derivante da reato.

Se da un lato, quindi, è assolutamente esclusa l'addebitabilità di una responsabilità direttamente al gruppo di società, dall'altro lato, è insuperabile la constatazione della sussistenza delle diverse personalità giuridiche facenti capo alle singole imprese che compongono il gruppo medesimo.

Da tale assunto deriva per il singolo ente – parte del gruppo di imprese – la possibilità di rendersi responsabile della realizzazione di un fatto di reato nell'ambito dello svolgimento dell'attività di impresa e, pertanto, l'ammissibilità di ascrizione allo stesso di una responsabilità da reato *nel* gruppo.

Al tal riguardo, così come emerso dalle pronunce della Corte di Cassazione e come richiamato dalle Linee Guida "231" di Confindustria (versione aggiornata a giugno 2021), ai fini dell'addebito di una responsabilità all'ente appartenente ad un gruppo non è sufficiente la mera esistenza di un rapporto di controllo o di collegamento all'interno del gruppo di società. È necessario, invece, che l'autorità giudiziaria proceda in concreto all'accertamento della sussistenza dell'interesse e vantaggio rispetto al singolo ente a norma dell'art. 5, comma 1 del Decreto.

La responsabilità ex D.lgs. n. 231/2001 può estendersi infatti alle società collegate solo a condizione che: (i) all'interesse o vantaggio di una società si accompagni anche quello concorrente di altra società e (ii) la persona fisica autrice del reato presupposto sia in possesso della qualifica soggettiva necessaria, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 231/2001.

### 3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI BHW ITALIA

#### 3.1 Requisiti Generali

L'obiettivo di BHW Bausparkasse AG Italia è definire e implementare un efficace **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** allo scopo di garantire condizioni di **correttezza e trasparenza** nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, nonché di beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità prevista dal Decreto (artt. 6 e 7) nel caso di commissione di illeciti a vantaggio della Banca.

La commissione di reati-presupposto da parte di BHW Italia sottopone BHW Bausparkasse AG alla correlata responsabilità sanzionatoria amministrativa, risultando la Banca, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto, un'"unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale", suscettibile di essere destinataria delle disposizioni del Decreto.

**Scopo** del presente Modello, opportunamente integrato dal Codice Etico di Gruppo, è predisporre un **sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo**, finalizzate alla riduzione del rischio che siano commessi degli illeciti, da parte dei soggetti legati a vario titolo a BHW Italia.

Il Modello adottato dalla Banca risponde alle seguenti esigenze:

1. individuare le **attività** nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto;
2. prevedere **specifiche procedure** (o protocolli) dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Banca;
3. individuare modalità di **gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere **obblighi di informazione** nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a monitorare il funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un **sistema disciplinare** interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Con riferimento alla **gestione di eventuali segnalazioni di violazioni ex D.lgs. n. 231/2001**, il presente Modello prevede quanto di seguito riportato, ai sensi dell'**art. 6, comma 2, lettera d) e comma 2-bis del D.lgs. n. 231/2001**, questo ultimo come modificato dal decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 – **DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 recante l'"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"** (atto normativo in materia di *whistleblowing*):

- a) **canali di segnalazione idonei a consentire, a tutela dell'integrità della Banca, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti**

- a **conoscenza in ragione delle funzioni svolte**; tale canale garantisce, nell'ambito delle attività di gestione della segnalazione, la **riservatezza piena** dell'identità del segnalante, ove fornita;
- b) il **divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante** per motivi collegati, direttamente o indirettamente, all'avvenuta segnalazione;
- c) un **adeguato sistema disciplinare** (sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate).

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, innanzitutto, a determinare una piena consapevolezza tra gli organi sociali, il *management*, i dipendenti, i clienti, i fornitori e i collaboratori esterni che:

- a) BHW Italia **condanna fortemente l'ipotesi di commettere qualsiasi illecito**, anche quando apparentemente la stessa potrebbe trarne un vantaggio;
- b) L'adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni di legge ed alle procedure aziendali espone al rischio di **conseguenze penalmente rilevanti, non solo per gli autori dell'illecito, ma anche per BHW Italia**;
- c) BHW Italia intende **censurare fattivamente ogni comportamento illecito, attraverso una costante attività di verifica affidata all'Organismo di Vigilanza** con riferimento agli illeciti "231" e la comminazione di **sanzioni disciplinari o contrattuali** nel caso di violazione dei principi e delle procedure contenuti nel Modello.

### 3.2 Attività propedeutiche alla predisposizione del Modello

La predisposizione del Modello è subordinata ad un preventivo processo di *risk assessment* articolato nelle seguenti attività:

- identificazione dei potenziali rischi di commissione o di tentata commissione degli illeciti previsti dal D.lgs. n. 231/2001 nell'ambito dei processi gestiti dalla Banca ("rischio inerente");
- individuazione dei presidi adottati dalla Banca idonei a prevenire la commissione di illeciti;
- valutazione del "rischio residuo" (determinato come rischiosità inerente al netto dei presidi esistenti);
- individuazione di interventi organizzativi (*gap analysis*) volti ad allineare, attraverso il rafforzamento dei presidi esistenti, il livello di rischiosità residua al livello di esposizione al rischio ritenuto accettabile dal *management* della Banca (*risk tolerance*), anche in funzione della ferma volontà di BHW Italia di rispettare appieno i dettami del Decreto.

Il *risk assessment* è un processo iterativo posto alla base di ogni aggiornamento apportato al Modello a fronte di intervenute modifiche normative ovvero modifiche dell'attività svolta dalla Banca in grado di incidere sul livello di esposizione al rischio di commissione di illeciti.



### 3.3 Principi regolatori del Modello

Per la predisposizione e l'implementazione del proprio Modello, la Banca ha definito:

- **regole comportamentali** idonee a garantire l'esercizio delle attività della Banca nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- una chiara e formalizzata **assegnazione di poteri e di responsabilità e livelli autorizzativi**, coerenti con le mansioni attribuite;
- **documentazione normativa** per le singole attività aziendali.

In particolare, il **sistema delle procure e delle deleghe** prevede che:

- le **deleghe e i poteri di firma** conferiti siano **coerenti con la posizione organizzativa** ed aggiornati in conseguenza di eventuali variazioni della stessa;
- i **poteri** specificati nelle procure e nelle deleghe siano **allineati e coerenti con gli obiettivi della Banca**;
- siano assegnate **autonomia decisionale e di spesa adeguate alla funzione** e ai compiti conferiti;
- in ogni **delega** siano **specificati i poteri del delegato ed il soggetto cui il delegato riporta**.

La **normativa interna** prevede che:

- vengano definite e regolamentate le **modalità e le tempistiche** di svolgimento delle attività della Banca identificate a rischio di commissione di reati;
- sia garantita, ove possibile, l'**oggettività dei processi decisionali**;
- siano definite le attività di **sensibilizzazione e diffusione**, a tutti i livelli dell'organizzazione, dei principi generali e delle procedure specifiche, al fine di minimizzare la manifestazione dei reati previsti dalle disposizioni normative;
- sia garantita la **separazione delle funzioni**, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di una operazione deve essere sotto la responsabilità diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione. Tale principio deve contemperare l'obiettivo di efficiente gestione dell'attività aziendale;
- sia garantita la **tracciabilità delle operazioni** (sia legate alle attività operative che a quelle di controllo), volta ad assicurare che ogni operazione, transazione e/o azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua;
- sia predisposto un efficace **sistema dei controlli interni** a più livelli, che assicuri un'adeguata e tempestiva attività di monitoraggio sulla completezza, veridicità, correttezza e accuratezza delle informazioni e dei dati circolarizzati all'interno della Banca e all'esterno di essa, nonché la riservatezza nella trasmissione degli stessi.

### 3.4 Aggiornamento del Modello

Il Modello è revisionato periodicamente e comunque in occasione di modifiche intervenute internamente e/o esternamente (ad esempio in caso di novità normative introdotte dal Legislatore) alla Banca.

Le variazioni di carattere sostanziale apportate al documento sono sottoposte all'approvazione del *Board* di casa madre.

Ad ogni aggiornamento la nuova versione del documento è tempestivamente diffusa tra i destinatari. Internamente all'organizzazione sono organizzate delle sessioni di *training* finalizzate a riepilogare le finalità e i contenuti del D.lgs. n. 231/2001 e del Modello adottato dalla Banca.



#### **4 DESCRIZIONE DELLA BANCA**

##### *4.1 Attività svolta*

OMISSIS

##### *4.2 Le funzioni aziendali di BHW Italia*

OMISSIS

##### *4.3 Strutture di governance e di controllo*

OMISSIS

## 5 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

### 5.1 Requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza

In base a quanto previsto dal Decreto, l'organo di controllo sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve essere interno all'Ente (art. 6 comma 1, lettera b) e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di verifica. All'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV" o "Organismo") è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Con delibera iniziale del 28/11/2018, il *Board* di BHW Bausparkasse AG ha approvato all'unanimità la costituzione dell'Organismo di Vigilanza, avente la seguente composizione:

Ruolo nell'OdV	Posizione / Carica ricoperta	Nome e Cognome
Presidente	Professionista esterno	Carlo Bertacchi
Membro	Professionista esterno	David Covi
Membro	Professionista esterno	Marco Pallucchini

L'OdV resta in carica fino alla scadenza del mandato del *Board* di casa madre che lo ha nominato e comunque fino alla nomina del successivo OdV ed è rinnovabile.

I membri dell'Organismo pongono in essere anche in via disgiunta le azioni necessarie per l'attuazione delle decisioni assunte collegialmente.

L'OdV si riunisce con cadenza almeno semestrale; è validamente costituito con la presenza almeno dei due terzi dei componenti.

La modifica della composizione dell'OdV e la revoca del suo incarico sono di competenza del *Board*.

L'OdV deve essere dotato delle seguenti caratteristiche:

- **Indipendenza e autonomia** dai vertici operativi della Banca e della Succursale, al fine di garantire l'imparzialità e la possibilità di operare anche quando esso sia chiamato a vigilare sull'applicazione del Modello da parte del vertice. Al fine di rispettare il requisito di autonomia e indipendenza si prevede che i membri interni dell'OdV non facciano parte di Aree aziendali esposte al rischio di commissione di reati e che la carica di Presidente dell'OdV sia assegnata a un membro di provenienza esterna. Non è identificabile come membro esterno chi:
  - Direttamente o indirettamente controlla la Banca/Succursale o è in grado di esercitare su di esse un'influenza notevole;
  - E', o è stato nei tre esercizi precedenti, un esponente di rilievo<sup>3</sup> della Banca/Succursale, di altre Società del medesimo Gruppo ovvero di una società che la controlla o è in grado di esercitare su di esse un'influenza notevole;

<sup>3</sup> Si considerano "esponenti di rilievo": il presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori con compiti esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche.

- Direttamente o indirettamente, ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con la Banca/Succursale, o altra società del medesimo Gruppo ovvero con un soggetto che controlla la Società o è in grado di esercitare su di esse un'influenza notevole;
  - È socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente al *network* della società incaricata delle attività di revisione;
  - È uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni elencate ai punti precedenti.
- **Professionalità**, per garantirne le capacità di azione in un contesto che richiede spiccate doti di identificazione, di valutazione e di gestione dei rischi ed analisi delle procedure, nonché competenze in ambito di organizzazione aziendale, di finanza e amministrazione, di salute e sicurezza sul lavoro e di diritto; si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività di controllo, ma anche consulenziale;
  - **Continuità di azione**, volta a garantire la costante ed efficace attività di monitoraggio dei rischi di commissione di illeciti e di aggiornamento del Modello.

L'Organismo, per garantire l'efficace esercizio della sua funzione e la continuità della sua azione, deve essere titolare di una propria autonoma disponibilità di spesa, rapportata ad ipotesi di interventi straordinari, urgenti e riservati.

L'eventuale utilizzo del *budget* di spesa deve essere oggetto di un'apposita informativa periodica al *Board*.

In conformità ai principi stabiliti dal Decreto, l'OdV può ricorrere a professionisti esterni (soggetti che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico) per compiti di natura tecnica o per l'esecuzione di attività di verifica a supporto dell'azione dell'OdV, a cui fa capo in via esclusiva la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello.

## 5.2 Cause di ineleggibilità e decadenza da membro dell'Organismo di Vigilanza

Costituiscono cause di ineleggibilità e decadenza da membro dell'OdV:

- Essere stata esercitata l'azione penale, nelle forme previste dal codice di procedura penale, in relazione ad uno dei reati (consumati o tentati) previsti dagli artt. 24 e seguenti del Decreto; a questo fine, sono immediatamente ed automaticamente recepite nel presente Modello eventuali modificazioni e/o integrazioni delle fattispecie di reato previste dal Decreto;
- Essere destinatario di misure cautelari personali, coercitive o interdittive, per uno dei reati (consumati o tentati) previsti dagli artt. 24 e seguenti del Decreto;
- Avere riportato condanna, con sentenza ancorché non definitiva, ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; la sentenza di patteggiamento viene considerata equivalente ad una sentenza di condanna;

- Avere riportato condanna, con sentenza ancorché non definitiva, ad una pena non inferiore a sei mesi di reclusione per uno dei delitti previsti dal D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*), ovvero per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica o in materia tributaria; la sentenza di patteggiamento viene considerata equivalente ad una sentenza di condanna;
- Avere riportato condanna, con sentenza ancorché non definitiva, per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del Codice civile (*Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati*); la sentenza di patteggiamento viene considerata equivalente ad una sentenza di condanna;
- Essere stati sottoposti in via definitiva ad una delle misure di prevenzione previste dall'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*);
- Essere coniuge, ovvero parente o affine entro il III grado di dipendenti o di collaboratori, a qualsiasi titolo, di dirigenti (con contratto di lavoro subordinato e/o di consulenza), di amministratori e di membri dell'organo di controllo della Società o di società del Gruppo;
- Essere socio della Società o di società del Gruppo, anche indirettamente o con una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale;
- Limitatamente ai componenti di provenienza esterna, non essere legati, o non essere stati legati negli ultimi cinque anni, da rapporti continuativi di prestazione d'opera con la Società, o con società del Gruppo, che ne possano ragionevolmente compromettere l'autonomia e l'indipendenza;
- Essere stato interdetto, inabilitato, affiancato da un amministratore di sostegno;
- Essere stato assente, senza giustificato motivo, ad almeno tre riunioni dell'OdV.

Il membro dell'OdV, che versi in una condizione di ineleggibilità o decadenza, deve darne immediata comunicazione al *Board* di casa madre.

Fuori dei casi precedenti, il *Board* può comunque ritenere ineleggibile o revocare dall'incarico a colui nei cui confronti sia stato iniziato un procedimento penale per i reati, consumati o tentati, previsti dagli artt. 24 e seguenti del Decreto, nonché per delitti dolosi, consumati o tentati, commessi con violenza o minaccia alle persone o per delitti, consumati o tentati, contro il patrimonio, mediante violenza o frode, ovvero per reati societari o per taluni dei delitti previsti dal D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*).

L'OdV o uno dei suoi membri può essere inoltre revocato, con delibera del *Board*, per inadempienza agli obblighi, di seguito stabiliti, o comunque per comportamenti gravemente lesivi dei principi di imparzialità, correttezza e trasparenza connessi allo svolgimento dell'incarico o legati all'attività della Banca, ovvero per la perdita dei c.d. requisiti di onorabilità.

I componenti dell'OdV possono recedere in qualsiasi momento dall'incarico, previa comunicazione inviata con raccomandata a.r. al *Board*; il recesso diviene operativo, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

In caso di revoca, il *Board* provvede alla nomina contestuale di un nuovo membro, mentre, in caso di recesso, vi provvede entro trenta giorni dalla ricezione del recesso e, comunque, nella prima adunanza successiva. Ove la revoca o il recesso riguardi singoli componenti dell'OdV, i componenti di nuova nomina restano in carica fino al termine di durata dell'Organismo, mentre, ove riguardi l'OdV nella sua interezza, il nuovo Organismo avrà l'ordinaria durata triennale.

### 5.3 Responsabilità dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV sono assegnati i seguenti compiti:

- a) **Vigilare sull'adeguatezza e sull'efficacia del Modello;**
- b) **Promuovere** la conoscenza e la puntuale attuazione dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico di Gruppo, individuando con il supporto delle aree aziendali competenti gli **interventi formativi e di comunicazione** più opportuni;
- c) **Vigilare sull'osservanza del Modello** da parte di tutti i dipendenti, degli organi sociali, dei *partner* commerciali e dei collaboratori esterni della Banca:
  1. Programmando le attività di verifica;
  2. Effettuando controlli (pianificati e non pianificati) sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio e procedendo alla loro formalizzazione (verifica dell'aggiornamento e del rispetto della normativa aziendale interna, del sistema di deleghe e poteri di firma in termini di coerenza tra le responsabilità e i poteri conferiti e le attività espletate, della conoscenza del Modello, ecc.);
  3. Ricevendo, esaminando, valutando e gestendo eventuali segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 o di violazioni del Modello. Nell'ipotesi in cui le violazioni oggetto di segnalazione siano attribuite all'OdV ovvero a soggetti ad esso strettamente legati, tale processo è affidato esclusivamente ad un Referente alternativo identificato nel Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione;
  4. Effettuando incontri periodici con le Funzioni di controllo, il Consiglio di Gestione, il Collegio di Sorveglianza e la Società di Revisione, al fine di confrontarsi, verificare e relazionare in merito alle attività di *compliance* della Succursale al Decreto;
  5. Promuovendo incontri con il vertice aziendale ogni volta che ritenga opportuno un esame o un intervento per discutere in materie inerenti il funzionamento e l'efficacia del Modello;
- d) **Individuare e proporre le migliori azioni** da intraprendere in caso di riscontro di **anomalie ex D.lgs. n. 231/2001;**
- e) **Promuovere l'irrogazione di provvedimenti disciplinari** in caso di violazioni accertate del Modello;
- f) **Supportare la Succursale nel processo di aggiornamento del Modello:**
  - a. **Individuando e segnalando** eventuali **necessità di revisione** del documento in ragione di novità intervenute internamente e/o esternamente all'organizzazione;

- b. **Condividendo e avallando, qualora concorde, le modifiche apportate** al documento;
- g) **Garantire un flusso di informazioni verso i vertici aziendali**, tramite la redazione e la distribuzione di apposita reportistica periodica;
- h) **Predisporre un efficace ed efficiente sistema di comunicazione interna** al fine di ottenere il riporto di informazioni rilevanti ai sensi del Decreto (ad es.: flussi informativi attivati al verificarsi di determinati eventi, segnalazione di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello).

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, all'Organismo è attribuita la **facoltà** di:

- **Emanare disposizioni interne** intese a regolare l'attività dell'Organismo (c.d. "Regolamento"). Tali disposizioni, che dovranno essere adeguatamente motivate (es. disposizioni dettate da situazioni di urgenza od opportunità), saranno emanate in autonomia dall'Organismo di Vigilanza, ma non dovranno essere in contrasto con il presente Modello, né con le norme della Società;
- **Accedere senza restrizioni e senza obbligo di preavviso a tutte le informazioni aziendali** che lo stesso reputi rilevanti per la sua attività;
- **Ricorrere a professionisti esterni** (soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico) per compiti di natura tecnica, ovvero per l'esecuzione di attività di verifica a supporto dell'azione dell'OdV, a cui fa capo in via esclusiva la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello;
- **Richiedere che qualsiasi Funzione aziendale fornisca tempestivamente le informazioni**, i dati e/o le notizie idonee ad individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali, rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, nonché a verificare l'effettiva attuazione del Modello da parte delle strutture organizzative aziendali.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto al segreto in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni e deve astenersi dall'utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli relativi all'espletamento dell'incarico.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'Organismo di Vigilanza viene trattata in conformità alle previsioni normative vigenti in materia di *privacy*.

## 5.4 Segnalazioni di violazioni “231” verso l’Organismo di Vigilanza

### 5.4.1 Definizione di “violazioni 231” e di “persona segnalante”

#### “Violazioni 231”

Per “violazioni 231” si intendono comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) dell’articolo 2, comma 1, del D.lgs. n. 24/2023<sup>4</sup>.

In tema di violazioni, più in generale, della normativa applicabile alla Banca, si evidenzia che il sistema di segnalazioni di “violazioni 231” qui avanti descritto è integrato da un sistema di segnalazioni interne o esterne o divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria o contabile delle informazioni delle violazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) , numeri 3), 4), 5) e 6), che la Banca è tenuta ad adottare ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 (articolo 3, comma 2, lettera b)).

Tale ulteriore sistema di segnalazione è adeguatamente disciplinato in apposita normativa interna della Banca, cui il presente Modello Organizzativo rinvia in un’ottica di opportuno coordinamento (riferimento, in particolare, alla seguente documentazione: *Group Policy Raising Concerns, including Whistleblowing, Policy – Deutsche Bank Group e Erläuterungen zur DB Konzernrichtlinie “Richtlinie zur Äußerung von Bedenken (einschließlich Hinweisgeben) - Deutsche Bank Konzern”*).

#### “Persona segnalante”

Potenziali autori di “segnalazioni 231” sono:

- i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante la *“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”* , o dall’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

---

<sup>4</sup> Si riporta di seguito la disciplina contenuta nei numeri 3), 5), 5) e 6) dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 24/2023: 3) *illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea; 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società; 6) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).*



- i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, recante *“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”* nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’articolo 409 del Codice di procedura civile (*“Controversie individuali di lavoro”*) e all’articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Banca;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Banca;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Banca;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Banca.

La tutela delle persone segnalanti di cui sopra si applica anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico di cui sopra non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Fermo quanto previsto nell’articolo 17, commi 2 e 3 del D.lgs. n. 24/2023, le misure di protezione di cui al capo III dello stesso decreto, si applicano anche:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

#### 5.4.2 Canali di segnalazione interna

Ai sensi dell’**art. 6, comma 2, lettera d) e comma 2-bis del D.lgs. n. 231/2001**, questo ultimo come modificato dal decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 – **DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 recante l’“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano**



**violazioni delle disposizioni normative nazionali”** (atto normativo in materia di *whistleblowing*) – la Banca ha istituito dei **canali di segnalazione interna verso l’OdV** affinché tale organo possa vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello.

Per **segnalazione interna** si intende, ai sensi del sopra menzionato D.lgs. n. 24/2023, una **comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni ex D.lgs. n. 231/2001, presentata tramite i canali (di segnalazione interna) dedicati.**

I **canali di segnalazione interna** adottati dalla Banca presentano caratteristiche tali da **garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante, ove resa nota, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.**

È fatto obbligo di presentare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza **segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello Organizzativo, accertate o presunte, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti**, di cui il mittente sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni lavorative svolte, non rientranti, come sopra anticipato, nei numeri 3), 4), 5) e 6) dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 24/2023.

Le suddette segnalazioni devono essere indirizzate all’OdV e - per opportuna conoscenza - anche alla Funzione *WBCF*, attraverso i rispettivi canali qui avanti indicati.

**Destinatario Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231/2001:**

tramite il seguente indirizzo di posta elettronica dedicato e riservato all’OdV:

**odv231@bhw.de**

oppure tramite posta fisica, al seguente indirizzo:

**alla c.a. dell’Organismo di Vigilanza di BHW Bausparkasse AG Italia**

**Galleria Stella n. 4**

**39100 Bolzano (BZ)**

Alternativamente le segnalazioni interne di violazioni “231” sono effettuate in forma orale, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con l’Organismo di Vigilanza, fissato entro un termine ragionevole.

**Destinatario Funzione Responsabile del Sistema di Whistleblowing - WBCF:**

tramite il seguente indirizzo di posta elettronica dedicato e riservato a tale struttura:

**[whistleblowing.central-function@db.com](mailto:whistleblowing.central-function@db.com)**

oppure tramite un' **Integrity Hotline**, fornita e gestita da un fornitore terzo indipendente incaricato da DB, che consente di effettuare segnalazioni in forma anonima.

Sia la Funzione *WBCF* che l' *Integrity Hotline* possono essere raggiunti tramite la **pagina Web di Gruppo *Raise-a-Concern***.

È possibile accedere direttamente all' *Integrity Hotline* al seguente indirizzo:

**<https://www.bkms-system.net/deutschebank>**

Il numero di telefono del **sistema di segnalazione telefonica** è disponibile sul *whistleblowing website* di *dbnetwork* al seguente indirizzo:

**[https://dbn.intranet.db.com/newstopics/topics/culture-integrity-conduct/index?language\\_id=1#show-content-of-whistleblowing](https://dbn.intranet.db.com/newstopics/topics/culture-integrity-conduct/index?language_id=1#show-content-of-whistleblowing)**

Per ulteriori dettagli relativi al sistema di *whistleblowing* adottato dalla Banca si rinvia alla normativa interna (di Gruppo e locale) vigente in materia.

Qualora le anomalie riscontrate siano attribuibili all'OdV ovvero a soggetti ad esso strettamente legati, la segnalazione interna è indirizzata esclusivamente alla Funzione *WBCF*.

La segnalazione interna, in forma scritta, eventualmente presentata ad un soggetto diverso dall'Organismo di Vigilanza / Funzione *WBCF* è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante laddove identificatosi.

#### 5.4.3 Gestione dei canali di segnalazione interna

Nell'ambito della **gestione dei canali di segnalazione interna**, l'Organismo di Vigilanza svolge le seguenti attività:

- a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- e) mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, assicurando la più adeguata diffusione del presente Modello sia tra il personale della Banca sia tra i soggetti che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono con la stessa un rapporto giuridico (in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del D.lgs. n. 24/2023).

Con particolare riferimento alle lettere c) e d), di cui sopra, si evidenzia che successivamente alla ricezione della segnalazione, l'Organismo di Vigilanza provvede ad effettuare le **necessarie verifiche**. In caso di **infondatezza** della segnalazione procede con l'**archiviazione** del fascicolo prodotto, comunicando al segnalante, nei termini sopra riportati, l'esito motivato e la conclusione del procedimento.

Qualora, invece, sia accertata la responsabilità del soggetto segnalato, ne viene data **tempestiva comunicazione, oltre che al segnalante e al segnalato**, sempre nei termini sopra riportati, **anche ai referenti aziendali deputati ad assumere le più opportune iniziative ovvero, nei casi più gravi, all'Autorità Giudiziaria competente**. In tale ipotesi, **la Banca provvederà ad applicare adeguati provvedimenti disciplinari a carico del responsabile della violazione**, ciò **coerentemente con quanto stabilito dal sistema sanzionatorio, dalla stessa adottato in materia di D.lgs. n. 231/2001**, così come formalizzato al capitolo 7 del presente Modello.

Le decisioni in merito ai provvedimenti da adottare spettano alle figure aziendali a ciò deputate in forza delle disposizioni definite attraverso il sistema di deleghe e procure aziendali.

#### 5.4.4 Obbligo di riservatezza

Le segnalazioni di eventuali violazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4,

del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-*quaterdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", integrato con le modifiche introdotte da decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al precedente periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui sopra è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La Banca tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Fermo restando quanto sopra previsto, nelle procedure di segnalazione interna la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

#### 5.4.5 *Trattamento dei dati personali*

Ogni trattamento dei dati personali, effettuato nell'ambito della gestione delle segnalazioni di violazioni, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", integrato con le modifiche introdotte da decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-*undecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", integrato con le modifiche introdotte da decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dalla Banca, in qualità di Titolare del trattamento, per il tramite dell'Organismo di Vigilanza / Funzione WBCF, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Nella definizione del proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, la Banca ha individuato misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati. La Banca disciplina, inoltre, il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679.

#### 5.4.6 Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.lgs. n. 24/2023 e del principio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679.

#### 5.4.7 Misure di protezione del segnalante (divieto di ritorsione)

##### Condizioni per la protezione della persona segnalante

Al segnalante dell'eventuale violazione "231" si applicano **le più adeguate misure di protezione**, qui avanti descritte, quando ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione, la persona segnalante aveva **fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione della disciplina** sopra richiamata in tale ambito;
- la **segnalazione** è stata **effettuata sulla base di quanto al riguardo previsto dal presente Modello Organizzativo**, coerentemente con i dettami contenuti nel D.lgs. n. 24/2023.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Salvo quanto previsto dall'articolo 20 del D.lgs. n. 24/2023, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente paragrafo non sono garantite e alla persona segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei casi di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

Divieto di ritorsione

Le persone **segnalanti non possono subire alcuna ritorsione**.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati rispetto alle relative prescrizioni del Modello, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone segnalanti, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del presente decreto, una segnalazione e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), per «**ritorsione**» si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Di seguito sono indicate **talune fattispecie che** - qualora siano riconducibili all'articolo 2, comma 1, lettera m), del D.lgs. n. 24/2023 - **costituiscono ritorsioni**:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui *social media*, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

### Misure di sostegno

È istituito presso l'ANAC ("Autorità Nazionale Anticorruzione") l'**elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno**. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Le misure di sostegno fornite dagli enti di cui sopra consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

L'autorità giudiziaria ovvero l'autorità amministrativa cui la persona segnalante si è eventualmente rivolta al fine di ottenere protezione dalle ritorsioni può richiedere all'ANAC informazioni e documenti in ordine alle segnalazioni eventualmente presentate. Nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, si osservano le forme di cui agli articoli 210 e seguenti del Codice di procedura civile, nonché di cui all'articolo 63, comma 2, del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

### Protezione dalle ritorsioni

I segnalanti possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In tale ipotesi **l'ANAC informa l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza**.

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della Funzione Pubblica e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21 del D.lgs. n. 24/2023, più avanti richiamate nel presente documento.

Al fine di regolare tale collaborazione, l'ANAC conclude specifici accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Ispettorato della funzione pubblica e con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli. Le persone segnalanti che siano state licenziate a causa della segnalazione hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsione e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione della relativa disciplina.

### Limitazioni della responsabilità

**Non è punibile la persona segnalante** che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. n. 24/2023 o relative



alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, **quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione è stata effettuata ai sensi delle prescrizioni sopra definite** a proposito delle condizioni per la protezione della persona segnalante.

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra è esclusa, altresì, ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

### Rinunce e transazioni

Le **rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele sopra indicate in tema di protezione dei segnalanti, non sono valide** salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del Codice civile.

### 5.5 Sanzioni ANAC

Ai sensi dell'articolo 21 del D.lgs. n. 24/2023, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti **sanzioni amministrative pecuniarie**:

- **da 10.000 (diecimila) euro a 50.000 (cinquantamila) euro** quando accerta che sono state commesse **ritorsioni** o quando accerta che la **segnalazione** è stata **ostacolata** o che **si è tentato di ostacolarla** o che è stato **violato l'obbligo di riservatezza** che si è tenuti a rispettare;
- **da 10.000 (diecimila) euro a 50.000 (cinquantamila) euro** quando accerta che non **sono stati istituiti canali di segnalazione**, che **non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni** ovvero che **l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5 del D.lgs. n. 24/2023**, nonché quando accerta che **non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute**;
- **da 500 (cinquecento) euro a 2.500 (duemilacinquecento) euro**, nel caso in cui - salvo quanto sopra previsto a proposito delle limitazioni della responsabilità (si rinvia al relativo paragrafo) - la **persona segnalante sia condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia** (responsabilità penale ovvero responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave).

Nel sistema disciplinare adottato dalla Banca ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del D.lgs. n. 231/2001 - descritto nel successivo Capitolo n. 7 cui si rinvia - sono incluse sanzioni nei confronti di coloro che sono ritenuti responsabili degli illeciti di cui sopra.



## 5.6 Ulteriori flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Per avere la massima efficienza operativa, **all'OdV deve essere garantito l'accesso senza restrizioni e senza obbligo di preavviso a tutte le informazioni aziendali che lo stesso reputi rilevanti per la sua attività.**

In proposito si evidenzia che ai fini dello svolgimento dei propri compiti di vigilanza, l'OdV, eventualmente coadiuvato da consulenti esterni, dà attuazione ad un **piano periodico di verifiche ex D.lgs. n. 231/2001** aventi ad oggetto processi ritenuti sensibili in tale ambito.

Al fine di **agevolare i compiti di vigilanza propri dell'OdV, all'indirizzo di posta elettronica allo stesso dedicato e riservato - [odv231@bhw.de](mailto:odv231@bhw.de) - devono pervenire i flussi informativi, qui avanti riportati, da attivare al verificarsi degli eventi sottostanti:**

- **segnalazioni di eventuali provvedimenti e/o notizie provenienti dall'Autorità Giudiziaria**, dai quali emerge lo svolgimento di indagini per illeciti ai sensi del Decreto in cui possa essere coinvolta la Banca;
- **adeguata informativa in merito ad eventuali richieste di assistenza legale** inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- **adeguata informativa in merito ad eventuali procedimenti disciplinari** a carico dei dipendenti con indicazione delle correlate sanzioni comminate ovvero ai **provvedimenti di archiviazione** di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- **eventuali report** predisposti dai Responsabili delle Funzioni aziendali nell'ambito dello svolgimento delle attività affidate, dalle quali siano emersi **fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità** rispetto ai dettami del D.lgs. n. 231/2001;
- **adeguata informativa in merito all'avvio e alla conclusione di eventuali ispezioni condotte da Enti Pubblici presso la Banca e**, non appena disponibile, **relativo verbale ispettivo contenente gli esiti dell'indagine;**
- **adeguata informativa in merito ad eventuali modifiche intervenute nell'ambito dell'assetto organizzativo-gestionale della Banca**, delle **attività dalla stessa svolte**, del **sistema di deleghe e poteri di firma** adottato, nonché della **normativa aziendale interna.**

## 5.7 Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza

Al fine di assicurare la sua piena autonomia e indipendenza, l'OdV riferisce al Consiglio di Gestione di casa madre:

- Mediante relazione scritta, circa lo stato di attuazione del Modello, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza espletata durante l'anno e agli interventi ritenuti opportuni per l'implementazione e/o l'aggiornamento del Modello;
- Trasmettendo il piano annuale delle verifiche predisposto per l'anno di riferimento (*Audit Plan*).

L'OdV potrà essere invitato in ogni momento dal Consiglio di Gestione per riferire su particolari eventi o situazioni relative all'efficacia e all'efficienza del Modello; potrà altresì in ogni momento chiedere di

essere sentito dal Consiglio di Gestione qualora ritenga opportuno un esame o un intervento del suddetto organo circa l'adeguatezza del Modello.

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio (elettronico o cartaceo) per un periodo di dieci anni.

## 6 INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

### 6.1 *Informazione e formazione dei dipendenti*

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di BHW Italia garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei dipendenti.

A ciascun dipendente viene **consegnato il Codice Etico di Gruppo e il Modello**, entrambi nella vigente versione integrale.

Il dipendente è tenuto a rilasciare a BHW Italia una dichiarazione sottoscritta che attesti la ricezione dei suddetti documenti e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

In aggiunta all'attività informativa è prevista un'attività formativa avente ad oggetto le finalità e i contenuti da un lato del D.lgs. n. 231/2001 dall'altro del Codice Etico di Gruppo e del Modello.

Il *training* può essere differenziato, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'eventuale attribuzione di funzioni di rappresentanza della Banca/Succursale. Ai partecipanti è sottoposto un questionario conclusivo finalizzato a misurare l'efficacia della formazione erogata.

### 6.2 *Diffusione ai fornitori, ai clienti e ai collaboratori esterni*

I principi generali di comportamento e i presidi operativi prescritti nel Codice Etico di Gruppo e nel Modello devono essere adeguatamente diffusi anche tra le controparti terze (fornitori, consulenti, clienti).

A tal fine, la Banca/Succursale pubblica sul proprio sito *web* aziendale la versione integrale del Codice Etico di Gruppo e un estratto del Modello, richiedendo alla controparte, ove ritenuto necessario, di sottoscrivere una dichiarazione di impegno dei rispettivi documenti pena la facoltà per la Banca di risolvere il contratto e/o non dare esecuzione all'ordine, ex art. 1456 del Codice Civile, ovvero di recedere dal contratto, anche senza preavviso, tutto ciò fatto salvo peraltro il diritto di BHW al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

## 7 IL SISTEMA SANZIONATORIO

La definizione di un **sistema di sanzioni** (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di condotta imposte dal Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantirne l'effettività. La definizione di un sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) e comma 2 *bis*, lettera d) del D.lgs. n. 231/2001, un requisito essenziale ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'ente.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto. Infatti, le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano determinare l'illecito e che l'Autorità Giudiziaria intenda perseguire tale illecito.

Nella definizione del sistema sanzionatorio, è necessario tenere conto dei seguenti fattori:

- il sistema deve operare in base al **principio della gradualità**, comminando sanzioni proporzionate alla carica ricoperta dal responsabile dell'infrazione, all'infrazione stessa e all'impatto che questa comporta in termini di esposizione al rischio della Banca;
- il sistema non può prescindere dal **rispetto della legislazione vigente**, in particolare dall'art. 2106 del Codice civile (Sanzioni disciplinari).

In caso di violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, l'Organismo di Vigilanza accerta l'eventuale responsabilità dell'interessato. Qualora dall'attività di indagine sia confermata tale responsabilità nell'ambito della commissione della violazione, l'Organismo di Vigilanza, previa condivisione con la Direzione Generale della Succursale, invia al Consiglio di Gestione le opportune informazioni affinché lo stesso Consiglio possa deliberare l'irrogazione delle sanzioni disciplinari identificate nel rispetto del principio di gradualità.

### 7.1 Misure nei confronti dei lavoratori subordinati

L'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 prevede espressamente l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare eventuali violazioni del Modello.

In ottemperanza a tale prescrizione la Banca si è dotata del sistema disciplinare di seguito riportato, definito nel rispetto della vigente normativa di riferimento.

Al dipendente che violi le prescrizioni contenute nel Modello sono comminabili, secondo la gravità della violazione commessa, i seguenti provvedimenti:

1. **Richiamo verbale**;
2. **Ammonizione scritta**;
3. **Multa** in misura non eccedente l'importo di 3 ore della normale retribuzione;
4. **Sospensione dalla retribuzione e dal servizio** per un massimo di 3 giorni;
5. **Licenziamento disciplinare con preavviso**;
6. **Licenziamento disciplinare senza preavviso** e con le altre **condizioni di ragione e di legge**.

Si incorre nel provvedimento del **rimprovero verbale** per:

- Violazione delle procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza, ometta di svolgere i controlli previsti dalle procedure, ecc.) o adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza della Banca con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo".

Si incorre nel provvedimento del **rimprovero scritto** per:

- Violazione reiterata delle procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza della Banca con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo".

Si incorre nel provvedimento della **multa non superiore a 3 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare** per:

- Esecuzione con negligenza delle procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Banca o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza della Banca con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo".

Si incorre nel provvedimento della **sospensione dal lavoro e retribuzione fino a 3 giorni** per:

- Violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compimento di atti contrari all'interesse della Banca, arrecando danno alla Banca o esponendola a una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei beni della Banca, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Banca o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Banca con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo".

Si incorre nel provvedimento del **licenziamento disciplinare con preavviso** per:

- Adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di una condotta illecita rilevante ai sensi del Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio per la Banca.

Si incorre nel provvedimento del **licenziamento disciplinare senza preavviso** per:

- Adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, di un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Banca di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Banca nei suoi confronti", ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per l'ente.

Il sistema delle sanzioni previste nei confronti dei lavoratori subordinati si completa con la possibilità per la Banca di prevedere riduzioni della retribuzione variabile riconosciuta ai dipendenti proporzionali alla gravità di eventuali comportamenti non in linea con quanto previsto dal Codice Etico di Gruppo e dal Modello.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione diretta da parte della Direzione Generale, rimanendo quest'ultima responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza e sentiti i referenti aziendali in possesso dei necessari poteri deliberativi in tale ambito (Consiglio di Gestione di casa madre).

## *7.2 Misure nei confronti dei Dirigenti*

In caso di violazione da parte di Dirigenti delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività connesse alle aree a rischio, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso, la Banca provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile per i Dirigenti del Credito.

Le sanzioni saranno commisurate al livello di responsabilità del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Banca può ragionevolmente ritenersi esposta, ai sensi e per gli effetti del Decreto, a seguito della condotta censurata.

## *7.3 Misure nei confronti degli Amministratori*

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Gestione, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Consiglio e il Consiglio di Sorveglianza, affinché assumano le più opportune iniziative.

In particolare, il Consiglio di Gestione, previo accertamento condotto sotto il coordinamento dell'OdV, assume, con l'astensione del soggetto coinvolto e sentito il Consiglio di Sorveglianza, i provvedimenti più opportuni che possono includere la revoca in via cautelare - totale o parziale - dei poteri delegati, nonché la proposta di revoca della nomina e di un'eventuale azione di responsabilità.

## *7.4 Misure nei confronti dei membri dell'organo di controllo*

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più membri dell'organo di controllo, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero organo e il Consiglio di Gestione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti previsti dalla legge.

### 7.5 Misure nei confronti di soggetti terzi

La Banca può richiedere ai soggetti terzi con cui instaura relazioni commerciali (*partner* commerciali, clienti, fornitori, consulenti), la sottoscrizione di apposite clausole contrattuali con cui le stesse si impegnino a rispettare, con riferimento, in particolare, agli aspetti di competenza, i contenuti del Modello e del Codice Etico di Gruppo e a segnalare tempestivamente qualsiasi eventuale anomalia riscontrata in tema di D.lgs. n. 231/2001, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ovvero l'esercizio della facoltà di recesso anche senza preavviso dal rapporto stesso. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dal comportamento censurabile derivino danni concreti alla Banca, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

### 7.6 Misure nei confronti dei responsabili di illeciti riferibili al sistema di segnalazione di "violazioni 231"

#### Tutela del segnalante in "buona fede"

Il sistema disciplinare sopra descritto, adottato dalla Banca ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e) del D.lgs. n. 231/2001, è integrato dalle seguenti sanzioni (di natura "convenzionale") la cui applicazione è prevista in caso di commissione di illeciti riconducibili al sistema di segnalazione di "violazioni 231" ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.lgs. n. 24/2023:

- da 5.000 (cinquemila) euro a 25.000 (venticinquemila) euro in caso di accertate ritorsioni, accertato ostacolo, compiuto o tentato, alla segnalazione o violazione dell'obbligo di tutela della riservatezza del segnalante;
- da 5.000 (cinquemila) euro a 25.000 (venticinquemila) euro in caso di mancata istituzione dei canali di segnalazione, mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero non conformità di tali procedure a quelle di cui agli articoli 4 e 5 del D.lgs. n. 24/2023, nonché in caso di mancata verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 250 (duecentocinquanta) euro a 1.250 (mille duecentocinquanta) euro, nel caso in cui - salvo quanto sopra previsto a proposito delle limitazioni della responsabilità (si rinvia al relativo paragrafo) - la persona segnalante sia condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia (responsabilità penale ovvero responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave).

#### Tutela del segnalato in "mala fede"

Si evidenzia, infine, che le segnalazioni manifestamente opportunistiche, vale a dire effettuate con dolo o colpa grave al solo scopo di danneggiare o recare pregiudizio al segnalato o a soggetti a lui collegati, così come ogni altra forma di abuso e di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto giuridico in oggetto, costituiscono fonte di responsabilità del segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti.

Qualora, infatti, ad esito dei debiti approfondimenti la **segnalazione** inviata si riveli **evidentemente infondata ed intenzionalmente calunniosa o diffamatoria**, la Banca provvederà ad applicare al responsabile di tale condotta illecita una **sanzione pecuniaria di valore pari a 2.000 (duemila) euro**.



## 8 INTEGRAZIONE TRA MODELLO E CODICE ETICO DI GRUPPO

Sebbene il Modello, per le finalità che esso intende perseguire, in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, abbia una portata diversa rispetto al Codice Etico di Gruppo adottato dalla Banca, le regole di comportamento contenute nei due documenti sono tra loro integrate.

Sotto tale profilo, infatti:

- Il **Codice Etico di Gruppo** rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte delle entità appartenenti al Gruppo *Deutsche Bank* allo scopo di esprimere valori e principi di “deontologia aziendale” che il Gruppo riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte dei principali portatori di interesse o *stakeholder* (amministratori, azionisti, clienti, collaboratori esterni, dipendenti, fornitori, banche);
- Il **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel D.lgs. n. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi a vantaggio o nell’interesse dell’ente, possono comportare una responsabilità amministrativa in base a disposizioni del Decreto medesimo) con riferimento alla specifica realtà aziendale interna alla Succursale.

## 9 LE PARTI SPECIALI

Il presente Modello contiene una Parte Speciale per ogni macro-categoria di reati presupposto, tra quelle previste dal Decreto, per la quale nell'ambito delle attività di *risk assessment* siano emersi profili di rischio.

L'obiettivo delle Parti Speciali è fornire a tutti i destinatari del Modello delle regole di condotta finalizzate a prevenire la commissione dei reati in essere considerati.

Le Parti Speciali comprendono:

- a) L'elenco dei **reati presupposto** disciplinati dal Decreto;
- b) I **processi aziendali** individuati come **sensibili** in relazione ai reati-presupposto in oggetto;
- c) La rappresentazione delle **aree aziendali esposte al rischio**;
- d) I **principi generali di comportamento** da seguire per la prevenzione del rischio di commissione dei reati;
- e) Le **procedure operative** che i destinatari sono chiamati a osservare ai fini della corretta applicazione del Modello.

Ciascuna Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico di tutti i destinatari del documento (ad es.: dipendenti, amministratori) di:

- Tenere comportamenti che possano portare alla commissione di uno dei reati presupposto;
- Tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, possano diventare potenzialmente rischiosi;
- Violare i principi generali di comportamento e le procedure specifiche previste in ciascuna Parte Speciale.

Di seguito un elenco di **presidi generali**, adottati dalla Banca, trasversali a tutti i processi sensibili individuati in fase di *risk assessment*:

OMISSIS

Dal *risk assessment* svolto preliminarmente all'elaborazione del presente Modello, è emersa un'esposizione della Banca al potenziale rischio di commissione delle seguenti macro-categorie di reati-presupposto:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (artt. 24 e 25);
- Reati societari (art. 25-ter);
- Reati transnazionali (art. 10 Legge 16 marzo 2006, n. 146);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di auto-riciclaggio (art. 25-octies);

- Abusi di mercato (art. 25-*sexies*);
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis*);
- Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-*decies*);
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
- Reati ambientali (art. 25-*undecies*).

In considerazione, *in primis*, del *core business* dell'azienda, è risultato invece trascurabile il rischio di commissione dei reati ricompresi nelle macro-categorie di seguito elencate. Tali macro-categorie di reati non sono oggetto, dunque, di specifica trattazione nelle Parti Speciali del Modello:

- Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-*bis*);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*);
- Delitti contro la persona individuale (art. 25-*quinqes*);
- Illeciti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1);
- Delitti in violazione del diritto di autore (art. 25-*novies*);
- Reato di impiego di lavoratori terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*);
- Delitti di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*);
- Reati di contrabbando (art. 25-*sexdecies*);
- Illeciti relativi alla qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini;
- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies*).

## PARTE SPECIALE

### 1 PARTE SPECIALE “A” – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente Parte Speciale “A” contiene le prescrizioni definite dalla Banca al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei **reati contro la Pubblica Amministrazione**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dagli artt. 24 e 25 del Decreto.

Per una maggiore chiarezza espositiva di seguito si richiamano gli articoli del Codice penale che definiscono rispettivamente la figura di “pubblico ufficiale” e di “persona incaricata di pubblico servizio”.

#### **Art. 357 c.p. – Nozione del pubblico ufficiale**

*“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.*

*Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi”.*

#### **Art. 358 c.p. – Nozione di persona incaricata di pubblico servizio**

*“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, presentano un pubblico servizio.*

*Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.*

#### *1.1 Reati Presupposto*

L’Art. 24 del D.lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal Codice penale:

- **art. 316-bis c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche** – Presupposto del reato in esame è l’avvenuta erogazione da parte di un ente pubblico in favore di un soggetto attivo di una somma per la realizzazione di opere di interesse pubblico. Ai sensi dell’art. 316-bis c.p. risponde a tale reato chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da un altro ente pubblico o dalla Comunità Europea contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.
- **art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche** – Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, è punito (con la reclusione da sei mesi a tre anni) chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo,

comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

- **art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture** – La norma è diretta a reprimere le frodi nell'esecuzione o nell'adempimento dei contratti di fornitura conclusi con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.
- **art. 640 c.p., comma 2, n. 1) – Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico** – Si verificano gli estremi del reato di truffa quando un soggetto, inducendo taluno in errore con artifici o raggiri, procura a sé o a terzi un ingiusto profitto con danno altrui. Ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 tale illecito rileva qualora sia commesso ovvero ne sia tentata la commissione ai danni dello Stato o di altro ente pubblico. La casistica collegata a tale ipotesi di reato può essere ampia: i dipendenti e i funzionari dell'ente possono integrare in vari modi la fattispecie in esame.
- **art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** – Presupposto del reato è che la truffa riguardi l'erogazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ed altre erogazioni concesse da parte dello Stato, di enti pubblici o della Comunità Europea. Si rinvia a quanto osservato nei casi previsti agli artt. 316-ter e 640 del c.p. Si pensi ad esempio a truffe perpetuate ai danni di enti previdenziali, ovvero amministrazioni locali o ripartizioni di queste, attraverso dichiarazioni mendaci o altre condotte fraudolente.
- **art. 640-ter c.p. – Frode informatica in danno dello Stato o di un altro ente pubblico** – La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico, fenomeno che si verifica ogniqualvolta si attui un'interferenza con il regolare svolgimento di un processo di elaborazione di dati al fine di ottenere, come conseguenza della alterazione del risultato della elaborazione, uno spostamento patrimoniale ingiustificato o un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico. Quanto alla condotta essa consiste in qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico, senza averne il diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad esso pertinenti, procurando in tal modo a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

L'Art. 24 del Decreto richiama anche il **reato di frode ai danni del Fondo europeo agricolo**, così come disciplinato dall'art.2 della legge n. 898/1998 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo*). In particolare, la norma sanziona chiunque mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

L'Art. 25 del D.lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal Codice penale:

- **art. 314 c.p. – Peculato** – Commette tale illecito il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. La norma si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.
- **art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui** – Commette tale illecito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle proprie funzioni, giovandosi

dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità. La norma si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

- **art. 317 c.p. – Concussione** – Commette tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
- **art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione** – Commette tale reato il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Di tale illecito rispondono sia il corruttore sia il pubblico ufficiale corrotto.
- **art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio** – Il reato si configura nel momento in cui il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.
- **art. 319-bis c.p. – Circostanze aggravanti** – Aumento della pena se il reato ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata la Pubblica Amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.
- **art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari** – Si caratterizza rispetto a quelli precedenti sotto il profilo del dolo specifico. Risponderà del reato in esame, l'ente che coinvolto in un processo il cui esito negativo potrebbe recargli un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice incaricato del processo al fine di conseguire un risultato favorevole.
- **art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità** – Commette tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. È punito anche chi dà o promette denaro o altra utilità.
- **art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** – Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
- **art. 321 c.p. – Pene per il corruttore** – Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.
- **art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione** – Tale reato può riguardare un atto d'ufficio: in tal caso ne risponde chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovute a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, sempre che l'offerta o la promessa non sia accettata. Il reato, inoltre, può riguardare un atto contrario ai doveri d'ufficio: in tal caso ne risponde chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuta a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato, per indurlo a omettere o a ritardare un atto d'ufficio o del servizio, sempre che l'offerta o la promessa non sia accettata.

- **art. 322-bis c.p. – Peculato<sup>5</sup>, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri –** Tale articolo estende i menzionati reati anche a tutti i membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee, nonché ai funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.
- **art. 323 c.p. – Abuso d'ufficio –** Commette il reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. La norma si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.
- **art. 346-bis c.p. – Traffico di influenze illecite –** Commette tale reato colui che, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

È punito, altresì, colui che indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Per BHW Italia sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 800 quote (da 25.800 Euro a 1.239.000 Euro).

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 317, 319, anche aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 1 e comma 2, 319-quater, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da soggetti in posizione sub-apicale.

Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze

---

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 314 c.p. il reato di peculato si configura ove il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, avendo il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altre cose mobili altrui per ragioni legate al proprio ufficio o servizio, se ne appropri.



organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

*1.2 Esposizione al rischio*

OMISSIS

*1.3 Principi Generali di comportamento*

OMISSIS

*1.4 Processi a rischio e procedure specifiche*

OMISSIS

## 2 PARTE SPECIALE “B” – REATI SOCIETARI

La presente Parte Speciale “A” contiene le prescrizioni definite dalla Banca al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei **reati societari**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'art. 25-ter del Decreto

### 2.1 Reati presupposto

L'art. 25-ter del D.lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal Codice civile:

- **art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali** – Si tratta di un reato di pericolo concreto che si realizza attraverso la consapevole esposizione nelle comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero attraverso l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
- **art. 2621-bis c.c. – Fatti di lieve entità** – La fattispecie in esame costituisce una circostanza attenuante nella commissione del reato di false comunicazioni sociali di cui all'articolo 2621 del c.c., nel caso in cui i fatti in esso previsti, siano di lieve entità, in considerazione della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
- **art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle Società Quotate** – Si tratta di un reato di pericolo concreto che si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni sociali previste dalla legge per le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero attraverso l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle suddette comunicazioni.

Alle società di cui sopra sono equiparate:

- 1) Le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) Le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) Le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) Le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

- **art. 2625 c.c. – Impedito controllo** – Il reato viene commesso dagli amministratori che, occultando i documenti o con altri idonei artifici, impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.
- **art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti** – La fattispecie in esame sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la Società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.
- **art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve** – Il reato in esame consiste nella sottrazione di una parte del capitale sociale a quella che, per legge, è la sua destinazione naturale, ossia la funzione di strumento per **il conseguimento dell'utile sociale e di garanzia dei creditori**.
- **art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** – Si mira a tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Benché non vi sia un divieto assoluto in merito alle operazioni di *buy back*, la normativa vigente lascia trasparire la diffidenza del legislatore in merito a tali pratiche.
- **art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori** – Il reato si configura qualora i creditori societari subiscano un danno risultante dalla riduzione del capitale societario, dalla fusione con altre società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge (reato di evento) e cagionando danno ai creditori.
- **art. 2629-bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi** – Il reato si configura quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante viola gli obblighi previsti dall'art. 2391 c.c. ossia quando uno dei soggetti di cui prima ha in una determinata operazione, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società, non ne dà debita comunicazione agli altri amministratori e non si astiene dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa, arrecando danno alla società o a terzi.
- **art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale** – Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
- **art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** – Il reato può essere commesso dai liquidatori della società che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionino danno ai creditori.
- **art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati** – il reato è commesso quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà; la pena si applica anche se il fatto è commesso da chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo e/o da chi è sottoposto alla direzione o alla

vigilanza degli uni o degli altri. È punito inoltre chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti a tutte le persone sopra indicate. Per tale reato è stata introdotta la previsione della procedibilità d'ufficio.

- **art. 2635-bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati** – il reato è commesso da chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovute agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà. La pena prevista si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Per tale reato è stata introdotta la previsione della procedibilità d'ufficio.
- **art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea** – Il reato si attua qualora con atti simulati o con frode si determini la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Tale reato può essere commesso da chiunque ("reato comune"), e quindi anche da soggetti esterni alla società.
- **art. 2637 c.c. – Aggiotaggio** – Il reato si realizza attraverso la diffusione di notizie false o attraverso la realizzazione di operazioni o artifici che provochino una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati.
- **art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** – Tale reato può essere commesso dagli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti a obblighi nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare.
- **art. 54 del D.lgs. n. 19/2023 – False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare** – Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 (dello stesso decreto), forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del Codice penale.

Per BHW Italia sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 600 quote (da 25.800 Euro a 929.400 Euro) e, per i reati ex art. 2635 e 2635-bis del Codice Civile, sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.lgs. n. 231/2001.

*2.2 Esposizione al rischio*

OMISSIS

*2.3 Principi Generali di comportamento*

OMISSIS

*2.4 Processi a rischio e procedure specifiche*

OMISSIS

### 3 PARTE SPECIALE “C” – REATI TRANSNAZIONALI

La presente Parte Speciale “C” contiene le prescrizioni definite dalla Banca al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei **reati transnazionali**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’art. 10 della L. 146/2006 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 Novembre 2000 e il 31 Maggio 2001”.

#### 3.1 Reati Presupposto

Per una maggiore chiarezza si specifica che si considera transnazionale il reato che coinvolgendo un gruppo criminale organizzato:

- Sia commesso in più di uno Stato;
- Ovvero, sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- Ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- Ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L’art. 10 della L. 146/2006 comprende i seguenti reati previsti dal Codice penale:

- **Reati associativi:**
  - **art. 416 c.p. – Associazione per delinquere** – Associazione realizzata da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.
  - **art. 416-bis c.p. – Associazione di tipo mafioso** – Associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali.
  - **art. 291-quater del Testo Unico di cui al DPR n. 43/1973** – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
  - **art. 74 del Testo Unico di cui al DPR n. 309/1990** – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- **Reati concernenti il traffico di immigrati:**
  - **art. 12 D.lgs. 286/1998 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine** – Reato commesso dal soggetto che, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a



procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

- **Reati di intralcio alla giustizia:**

- **art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** – Reato commesso dal soggetto che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti l'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.
- **art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale** – Reato commesso dal soggetto che, a seguito del verificarsi di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Per BHW Italia sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 1000 quote (da 25.800 Euro a 1.549.000 Euro) e sanzioni interdittive (ad eccezione dei reati di intralcio alla giustizia e di favoreggiamento personale, per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria), per un periodo da tre mesi fino all'interdizione definitiva (nel caso in cui lo scopo dell'ente sia la commissione dei predetti reati).

3.2 *Esposizione al rischio*

OMISSIS

3.3 *Principi Generali di comportamento*

OMISSIS

3.4 *Processi a rischio e procedure specifiche*

OMISSIS

#### 4 PARTE SPECIALE “D” – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

La presente Parte Speciale “C” contiene le prescrizioni definite dalla Banca al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei **delitti di criminalità organizzata**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’art. 10 della L. 146/2006 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 Novembre 2000 e il 31 Maggio 2001*”.

##### 4.1 Reati Presupposto

L’art. 24-ter del D.lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal Codice penale:

- **art. 416 c.p. – Associazione per delinquere** – Associazione realizzata da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.
- **art. 416-bis c.p. – Associazione di tipo mafioso** – Associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali.
- **art. 416-ter c.p. – Scambio elettorale politico mafioso** – Ottenimento, in occasione di consultazioni elettorali, della promessa di procurare voti per sé o per altri con il metodo mafioso in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità. In caso di commissione di tale illecito, la pena si applica oltretutto a chi accetta la promessa di procurare voti anche a chi promette di procurare voti.
- **art. 630 c.p. – Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione** – Sequestro di una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.
- **art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 309/1990 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope** – Associazione realizzata da tre o più persone al fine di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.
- **art. 407 c.p.p. – Termini di durata massima delle indagini preliminari** – Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

Per BHW Italia sono previste sanzioni pecuniarie da 300 a 1.000 quote (da 77.400 Euro a 1.549.000 Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.lgs. n. 231/2001, per un periodo da un anno fino all’interdizione definitiva (nel caso in cui lo scopo dell’ente sia la commissione dei predetti delitti).

4.2 *Esposizione al rischio*

OMISSIS

4.3 *Principi Generali di comportamento*

OMISSIS

4.4 *Processi a rischio e procedure specifiche*

OMISSIS

## 5 PARTE SPECIALE “E” – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ REATO DI AUTO-RICICLAGGIO

La presente Parte Speciale “E” contiene le prescrizioni definite dalla Banca al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché del reato di auto-riciclaggio**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’art. 25-*octies* del Decreto.

### 5.1 Reati Presupposto

L’art. 25-*octies* del D.lgs. n. 231/2001 richiama i seguenti reati previsti dal Codice penale:

- **art. 648 c.p. – Ricettazione** – Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-*bis*). La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.
- **art. 648-*bis* c.p. – Riciclaggio** – Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.
- **art. 648-*ter* c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** – Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000. La pena è della

reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La Legge n. 186/2014 “*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di auto-riciclaggio*” ha introdotto, all'art. 25-*octies* del Decreto, la fattispecie illecita di auto-riciclaggio (art. 648-*ter.1* c.p.):

- **art. 648-*ter.1* – Auto-riciclaggio** - Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-*bis.1*. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. a pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Con riferimento alla categoria di reati in oggetto, per BHW Italia sono previste sanzioni pecuniarie da 200 a 1.000 quote (da 51.600 Euro a 1.549.000 Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.lgs. n. 231/2001, per un periodo da tre mesi a due anni.

Si evidenzia che il legislatore comunitario è intervenuto novellando la disciplina in materia di riciclaggio con la **Direttiva Europea 2018/1673 “*sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale*”**.

A ragione di ciò, il legislatore nazionale, in ottemperanza delle prescrizioni di matrice europea, ha recepito la suddetta Direttiva con il **D.lgs. 30 novembre 2021, n. 195** che ha condotto alla modifica dell'**art. 25-*octies* del D.lgs. n. 231/2001** (i cui attuali contenuti sono sopra riportati).

Tale modifica ha realizzato un ampliamento dei reati presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di beni o utilità di provenienza illecita che – ad oggi – contemplano, altresì, le contravvenzioni (punte con l'arresto superiore nel massimo ad 1 anno o nel minimo a 6 mesi) e, nel caso del riciclaggio e dell'autoriciclaggio, anche i delitti colposi (es. art. 590 c.p. “*Lesioni personali colpose*”).

5.2 *Esposizione al rischio*

OMISSIS

5.3 *Principi Generali di comportamento*

OMISSIS

5.4 *Processi a rischio e procedure specifiche - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché reato di auto-riciclaggio*

OMISSIS



## 6 PARTE SPECIALE “F” – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

La presente Parte Speciale “F” contiene le prescrizioni definite dalla Banca al fine di prevenire il potenziale rischio di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'articolo **25-octies.1 del D.lgs. n. 231/2001**

### 6.1 Reati Presupposto

Il **D.lgs. 8 novembre 2021, n.184** di attuazione della Direttiva Europea 2019/713 “*relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti*” introduce l'**art. 25-octies.1** nel catalogo dei reati presupposto di cui al D.lgs. n. 231/2001 che prevede:

- **al comma primo:**
  - **art. 493 ter c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti** - Il reato si configura laddove un soggetto, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi. Ed inoltre, chi – allo stesso fine - falsifica gli stessi strumenti, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.
  - **art. 493 quater c.p. - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti** - Il reato si configura quando un soggetto, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.
  - **art. 640 ter c.p.- Frode informatica** (non solo se commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, come già previsto dall'art. 24 del D.lgs. n. 231/2001, ma anche nell'ipotesi aggravata quando il fatto "*produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale*") - Il reato si realizza mediante l'alterazione - in qualsiasi modo - del funzionamento di un sistema informatico o telematico o attraverso un intervento, senza diritto, con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, finalizzata a conseguire un ingiusto profitto con altrui danno.
- **al comma secondo:**
  - una serie vasta e non analiticamente individuata di delitti contro la fede pubblica o contro il patrimonio che abbiano ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

In merito ai nuovi delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti ai sensi dell'art. 25-*octies*.1, le sanzioni pecuniarie comminate dal legislatore sono:

- fino a 500 quote per il delitto di cui all'art. 493 *ter* c.p.;
- per il delitto di cui all'art. 640 *ter* comma 2 c.p.: nell'ipotesi aggravata, a norma della quale: *“Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal c.p., quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
  - I. se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai 10 anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote”;*
  - II. se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote”.*
- da 300 a 800 quote per l'ipotesi di cui all'art. 493 *quater*.

Infine, per l'ipotesi in esame potranno essere, altresì, comminate le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001.

6.2 *Esposizione al rischio*

OMISSIS

6.3 *Principi generali di comportamento*

OMISSIS

6.4 *Processi a rischio e procedure specifiche*

OMISSIS

## 7 PARTE SPECIALE “G” – REATI FINANZIARI

La presente Parte Speciale “F” contiene le prescrizioni definite dalla Banca al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei **reati finanziari**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'articolo 25-*sexies* del Decreto.

### 7.4 Reati Presupposto

L'art. 9 della L. 62/2005 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee” ha introdotto l'art. 25-*sexies* del D.lgs. n. 231/2001 che prevede le seguenti fattispecie di reato previste dal D.lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza):

- **art. 184 – Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate – 1.** È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
  - a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
  - b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
- 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.
- 3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.
- 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
- 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono

strumenti finanziari, ai sensi del Reg. (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

- **art. 185 – Manipolazione del mercato** – Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014/1054. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

- **Art. 187-quinquies – Altre fattispecie in materia di abuso di mercato:**

**Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)** - Non è consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure
- c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

**Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)** - Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

In tema di abusi di mercato, si evidenzia che nel vigente art. 182 del TUF è espressamente previsto che i reati e gli illeciti amministrativi previsti in materia di abusi di mercato siano *“sanzionati secondo la legge italiana, anche se commessi in territorio estero, quando attengono a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano”*.

In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui sopra, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

*7.5 Esposizione al rischio*

OMISSIS

*7.6 Principi generali di comportamento*

OMISSIS

*7.7 Processi a rischio e procedure specifiche*

OMISSIS

## 8 PARTE SPECIALE “H” – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

La presente Parte Speciale “G” contiene le prescrizioni definite dalla Banca al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei **delitti informatici e del trattamento illecito dei dati**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 24-*bis* del Decreto.

### 8.4 Reati Presupposto

L’art. 7 della L. 48/2008, “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno*”, ha introdotto l’art. 24-*bis* del D.lgs. n. 231/2001: “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”, che richiama i seguenti articoli del Codice penale:

- **art. 491-*bis* c.p. – Falsità in documenti informatici** – Reato di contraffazione ovvero di alterazione di documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria.
- **art. 615-*ter* c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** – Il reato si configura quando un soggetto non autorizzato si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
- **art. 615-*quater* c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici e telematici** – Il reato si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.  
La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell’articolo 617-*quater*.
- **art. 615-*quinquies* c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** – Il reato si configura qualora un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.
- **art. 617-*quater* c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** – Il reato giunge a realizzazione laddove un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative a un sistema informatico o



telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

- **art. 617-quinquies c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** – Il reato si configura qualora un soggetto, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a installare apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazione relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.
- **art. 635-bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** – Il reato si configura quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui. In caso di commissione di tale illecito con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.
- **art. 635-ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** – Il reato si configura quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o a essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.
- **art. 635-quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** – Il reato si configura se un soggetto, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.
- **art. 635-quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** – Il reato si configura se il fatto di cui all'art. 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o a ostacolarne gravemente il funzionamento.
- **art. 640-quinquies c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** – Il reato si configura quando il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero

di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Il Decreto-legge n. 105/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2019 ha introdotto all'art. 1, comma 11-*bis*, una responsabilità dell'ente nell'ipotesi di **violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica**. L'illecito si verrebbe a configurare nell'ipotesi in cui un soggetto, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti o attività ispettive di vigilanza fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o gli aggiornamenti degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

Per la Banca sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 500 quote (da 25.800 Euro a 774.500 Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.lgs. n. 231/2001, per un periodo da tre mesi a due anni.

8.5 *Esposizione al rischio*

OMISSIS

8.6 *Principi generali di comportamento*

OMISSIS

8.7 *Processi a rischio e procedure specifiche*

OMISSIS

## **9 PARTE SPECIALE “I” – DELITTI CONTRO L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

La presente Parte Speciale “H” contiene le prescrizioni definite dalla Banca al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione del **reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’art. 25-*decies* del Decreto.

### *9.4 Reati Presupposto*

L’art. 25-*decies* del D.lgs. n. 231/2001 comprende il seguente reato previsto dal Codice penale:

- **art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria** – Reato commesso dal soggetto che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti l’Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Per la Banca sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 500 quote (da 25.800 Euro a 774.500 Euro).

9.5 *Esposizione al rischio*

OMISSIS

9.6 *Principi generali di comportamento*

OMISSIS

9.7 *Processi a rischio e procedure specifiche*

OMISSIS

## 10 PARTE SPECIALE “L” – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La presente Parte Speciale “L” contiene le prescrizioni definite dalla Banca al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei **reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’art. 25-*septies* del Decreto.

### 10.4 Reati Presupposto

L’Art. 25-*septies* del D.lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal Codice penale:

- **art. 589 c.p. – Omicidio colposo:**
  - a) **commesso con violazione delle disposizioni di cui all’art. 55 del D.lgs. n. 81/2008** – Reato che si configura qualora si cagioni per colpa la morte di una persona, in caso di omessa valutazione dei rischi, mancata o parziale formalizzazione o aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ovvero mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
  - b) **commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.** – Reato che si configura qualora si cagioni per colpa la morte di una persona, in violazione delle norme sulla sicurezza.
- **art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.** – Reato che si configura qualora si cagioni per colpa una lesione personale, in violazione delle norme sulla sicurezza.

Per la Banca sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 1.000 quote (da 25,8 mila Euro fino a 1.549 mila Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.lgs. n. 231/2001, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

*10.5 Esposizione al rischio*

OMISSIS

*10.6 Principi generali di comportamento*

OMISSIS

*10.7 Processi a rischio e procedure specifiche*

OMISSIS

## 11 PARTE SPECIALE “M” – REATI AMBIENTALI

La presente Parte Speciale “L” contiene le prescrizioni definite dalla Banca al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei **reati ambientali**.

Nella trattazione della presente Parte Speciale, si fa riferimento, in particolare, sia ai reati presupposto disciplinati dall'art. 25-*undecies* del D.lgs. n. 231/2001, sia al reato di combustione illecita di rifiuti.

### 11.4 Reati Presupposto

L'art. 25-*undecies* del D.lgs. n. 231/2001 comprende il seguente reato previsto dal Codice penale:

- **art. 727-bis c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette** – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta<sup>6</sup>. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti a una specie vegetale selvatica protetta.
- **art. 733-bis c.p. – Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto** – Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto<sup>7</sup> o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.
- **art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.lgs. n. 152/2006 – Scarichi non autorizzati ovvero in violazione di legge o delle prescritte autorizzazioni** – Ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, nel settore dell'inquinamento idrico rilevano le seguenti ipotesi contravvenzionali (e quindi punibili indifferentemente a titolo di dolo o di colpa) inserite nel Testo Unico Ambientale:
  - Lo scarico, in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata, di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose (art. 137 comma 2);
  - Lo scarico di acque reflue industriali in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ovvero in violazione dei limiti fissati dall'Autorità d'Ambito (art. 137 comma 3) e dei limiti tabellari (anche imposti dagli enti territoriali competenti o dall'Autorità d'Ambito) per talune sostanze (art. 137, comma 5 primo periodo);
  - Lo scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente pericolose (art. 137 comma 5 secondo periodo);
  - Lo scarico sul suolo (o negli strati superficiali del sottosuolo), nel sottosuolo o in acque sotterranee (art. 137 comma 11);
  - Lo scarico in acque marine da parte di navi o aeromobili (art. 137, comma 13).
- **art. 256 D.lgs. n. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**, quali: attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, realizzazione o gestione di una

<sup>6</sup> Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

<sup>7</sup> Per "*habitat* all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi *habitat* di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, par. 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi *habitat* naturale o un *habitat* di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, par. 4, della direttiva 92/43/CE.



discarica non autorizzata, effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti e deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

- **art. 257 D.lgs. n. 152/2006 – Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee**, E' punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.
- **art. 258 D.lgs. n. 152/2006 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**, con riferimento alle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.
- **art. 259 D.lgs. n. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti**, quale spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, co. 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso.
- **art. 452-quaterdecies c.p.<sup>8</sup> – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**, tale reato si configura qualora al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, un soggetto ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.
- **art. 260-bis, commi 6, 7, secondo e terzo periodo e 8 primo periodo D.lgs. n. 152/2006 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**, reato configurabile da un soggetto che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Inoltre, nell'ipotesi di trasporto di rifiuti pericolosi si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. Tale pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico – fisiche dei rifiuti trasportati.
- **art. 279 D.lgs. n. 152/2006 – Violazione dei valori limite di emissione** – Superamento dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
- **art. 1, 2, 3 bis e 6 L. n. 150/1992 – Violazioni in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e delle norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica** – chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per

<sup>8</sup> L'art. 260 del D.lgs. n. 152/2006 è stato abrogato dal D.lgs. n. 21/2018, il quale prevede che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto". Pertanto, il riferimento all'art. 260 del D.lgs. n. 152/2006 contenuto nell'art. 25-undecies del D.lgs. n. 231/2001 è da intendersi all'art. 452-quaterdecies c.p.

gli esemplari appartenenti alle specie elencati negli Allegati A, B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) Importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) Omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) Utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) Trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 s.m.i. e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa o senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) Commercias piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art. 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) Detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

È vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

- **art. 3 L. n. 549/1993 – Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive** – La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla legge sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento (CEE) n. 594/91, come modificato e integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla legge, fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CEE) n. 594/91 come modificato e integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è stabilita la data fino alla quale è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A allegata alla legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti già venduti e installati alla data di entrata in vigore della legge. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla legge cessano il 31 dicembre 1999. Entro un anno dalla data in vigore della presente legge,

con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla citata tabella B relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. Fino alla data stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella B allegata alla legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e impianti. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10.

- **artt. 8 e 9 D.lgs. n. 202/2007 – Inquinamento doloso e colposo causato dallo sversamento di sostanze inquinanti in mare a opera di navi** – Il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso e/o cooperazione, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4.

#### **Fattispecie illecite introdotte dalla Legge n. 68/2015:**

- **art. 452-bis c.p. – Inquinamento ambientale** – è punito chiunque, abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata;
- **art. 452-quater c.p. – Disastro ambientale** – è punito chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata;
- **art. 452-quinquies c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente** – Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi;
- **art. 452-sexies c.p. – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività;
- **art. 452-octies c.p. – Delitti associativi aggravati dall'essere diretti alla commissione dei delitti ambientali** – Quando l'associazione di cui all'art. 416 (associazione per delinquere) è

diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo art. 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'art. 416-*bis* (associazione mafiosa) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-*bis* sono aumentate.

In relazione ai reati di cui all'art. 25-*undecies*, si applicano all'ente pene pecuniarie da 100 a 1000 quote (da 25,8 mila Euro a 1.549 mila Euro) e sanzioni interdittive, ove previste, per un periodo non inferiore a tre mesi e fino all'interdizione definitiva (nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa siano stabilmente organizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare il traffico illecito di rifiuti o l'inquinamento doloso causato dallo sversamento di sostanze inquinanti in mare a opera di navi).

Così come anticipato nella sezione iniziale della presente Parte Speciale, in materia di tutela ambientale, si evidenzia altresì la disciplina del **reato di combustione illecita di rifiuti**, introdotto nel D.lgs. n. 152/2006, all'art. 256-*bis*, dal Decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate", convertito con modificazioni nella Legge 8 febbraio 2014, n. 6.

Sebbene tale illecito non sia specificatamente richiamato dal D.lgs. n. 231/2001, si ravvisa infatti l'opportunità di tenerne in adeguata considerazione dal momento che lo stesso prevede un'aggravante in caso di commissione del reato nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata e il riconoscimento a carico del titolare dell'impresa di una responsabilità per omessa vigilanza e applicazione delle sanzioni interdittive ex art.9, comma 2 del D.lgs. n. 231/2001.

- **art. 256-*bis*, commi 1, 2, 3 D.lgs. n. 152/2006 – Combustione illecita di rifiuti**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli art. 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.
3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'art. 9, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001.

11.5 *Esposizione al rischio*

OMISSIS

11.6 *Principi Generali di comportamento*

OMISSIS

11.7 *Processi a rischio e procedure specifiche*

OMISSIS

## 12 PARTE SPECIALE “M” – REATI TRIBUTARI

La presente Parte Speciale “M” contiene le prescrizioni definite dalla Banca al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei reati tributari, così come disciplinati dall’art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto, introdotto dalla Legge di Conversione 157/2019.

### 12.1 Reati Presupposto

L’art. 25-*quinquiesdecies* del D.lgs. n. 231/2001 richiama i seguenti reati disciplinati dal D.lgs. n. 74/2000:

- **art. 2, comma 1 e comma 2-bis - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** - La fattispecie di reato si configura a carico di coloro che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi<sup>9</sup>, avvalendosi di fatture o altri documenti<sup>10</sup> per operazioni inesistenti.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

- **art. 3 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** – Il reato si configura ogniqualvolta chiunque, fuori dai casi previsti dall’art. 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l’accertamento e a indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando congiuntamente:
  - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
  - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

<sup>9</sup> L’art. 1, comma 1 1, lett. b) del D.lgs. n. 74/2000 indica quali elementi attivi o passivi le “*componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta*”.

<sup>10</sup> Gli altri documenti, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 74/2000 si distinguono dalle fatture poiché si tratta di documenti “*aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie*”. Ne consegue che debba trattarsi di documenti diversi dalle fatture, ma fiscalmente tipici, quali, ad esempio, le ricevute fiscali, le note di credito, i documenti di trasporto, le bollette doganali, ecc.



La norma specifica che non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- **art. 8, comma 1 e comma 2-bis – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** - La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini di quanto sopra indicato, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

- **art. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili** - La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, (i) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero (ii) di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
- **art. 11 - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** - La fattispecie di reato si realizza:
  - a) allorché un soggetto - (i) al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero (ii) di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila - aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
  - b) allorché un soggetto - al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori - indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Al fine di una corretta comprensione delle disposizioni di legge sopra richiamate è necessario ricordare che ai sensi della normativa tributaria di cui al citato D.lgs. n. 74/2000 si applicano le seguenti definizioni di carattere generale applicabili a tutti i reati presupposto tributari:

- per "**fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, (i) emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o (ii) che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero (iii) che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
- per "**elementi attivi o passivi**" si intendono (i) le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e (ii) le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;

- per “**dichiarazioni**” si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto di imposta, nei casi previsti dalla legge;
- il “**fine di evadere le imposte**” e il “**fine di consentire a terzi l’evasione**” si intendono comprensivi, rispettivamente, anche (i) del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d’imposta, e (ii) del fine di consentirli a terzi;
- per “**imposta evasa**” si intende la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l’intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell’esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;
- per “**mezzi fraudolenti**” si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

I seguenti delitti, invece, vengono sanzionati se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro:

- **art. 4 – Dichiarazione infedele** – La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro centomila; b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a Euro due milioni.

La norma prosegue specificando alcuni criteri per la corretta applicazione della medesima.

- **art. 5 – Omessa dichiarazione** – La fattispecie si realizza ogniqualvolta, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non vengono presentate le dichiarazioni relative a dette imposte. La norma punisce anche chi, essendovi obbligato, non presenta la dichiarazione di sostituto di imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore ad Euro cinquantamila. Si specifica che non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
- **art.10-quater – Indebita compensazione** – La norma punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, crediti non spettanti o inesistenti per un importo annuo superiore a cinquantamila Euro.

Con riferimento alla categoria di reati tributari, per BHW Italia sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 500 quote e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del D.lgs. n. 231/2001. Le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo qualora l’ente abbia conseguito un profitto di



rilevante entità. Si segnala, inoltre, che in caso di condanna per la commissione di uno o più reati tributari nei confronti della Banca, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 19 del Decreto, è disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato.

12.2 *Esposizione al rischio*

OMISSIS

12.3 *Principi generali di comportamento*

OMISSIS

12.4 *Processi a rischio e procedure specifiche*

OMISSIS

### **13 TABELLA RIEPILOGATIVA PROCESSI A RISCHIO / REATI**

OMISSIS